

(ODG 4196 – 13 MARZO 2023)

VARIE

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

1) - **23/VQ/2023** - Attuazione dell'art. 25-bis, comma 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, introdotto dall'art.11, comma 1 lettera f) della Legge 17 giugno 2022 n. 71.

(relatore Consigliere NICOTRA, Consigliere ECCHER)

Il Consiglio delibera l'approvazione della seguente circolare:

CIRCOLARE IN MATERIA DI
“ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PER LA RIABILITAZIONE
E PROCEDIMENTO DI RIABILITAZIONE”

Relazione illustrativa

L'adozione da parte del Consiglio della presente Circolare si è resa necessaria alla luce della norma primaria introdotta dalla Legge n. 71/2022 in materia di riabilitazione disciplinare del magistrato ordinario.

La legge predetta, all'articolo 11, comma 1, lett. f)¹, è intervenuta sul D. Lgs. n. 109/2006, inserendovi il nuovo articolo 25-bis, che detta le condizioni per la riabilitazione dalle condanne

¹ Art. 11 L. n. 71/2022, Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari:

“1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
(omissis)

f) al capo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis. Condizioni per la riabilitazione.

1. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.

2. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.

3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità, la riabilitazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui ai medesimi commi 1 e 2, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.

disciplinari di disvalore moderato, che hanno comportato l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento o della censura.

La novella è da accogliere con particolare favore, alla luce dell'incidenza che la carenza di una previsione generale sul tema, nell'ordinamento giudiziario, ha avuto sulla vita professionale e sulla progressione di carriera dei magistrati ordinari.

A tale proposito, si accenna brevemente al percorso interpretativo che ha preceduto l'introduzione della disposizione di cui all'articolo 11 della Legge n. 71/2022.

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 22 giugno 1992, n. 289, ha escluso la possibilità di estendere in via analogica ai magistrati l'articolo 87 del D.P.R. n. 3/1957 - affermata dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 6 aprile 1991, n. 3612) sulla base del richiamo alle disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato contenuto nell'art. 276, comma 3, del R.D. n. 12/1941² -, ammettendo tuttavia, esplicitamente, per il futuro, la possibilità che il legislatore prevedesse una tale tipologia di istituto, che fosse però coerente con il sistema disciplinare e con lo *status* giuridico dei magistrati.

Nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale si sono collocate ipotesi di riforma avanzate in più ambiti, legislativo e consiliare. Lo stesso CSM, con delibera del 31 maggio 2017, aveva proposto al Ministro della Giustizia di promuovere l'introduzione dell'istituto della riabilitazione disciplinare per le sanzioni più lievi, a richiesta del magistrato interessato.

Nell'illustrato contesto si innesta la previsione della Legge n. 71/2022, con l'introduzione di un istituto che consente di accertare se il magistrato, destinatario di una sanzione disciplinare "lieve", abbia successivamente tenuto una condotta meritevole di ottenere la riabilitazione, con conseguente perdita di efficacia della condanna, ove preclusiva, ad esempio, dell'accesso a procedure per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.

La *ratio legis* si rinviene nella convinzione che il trascorrere del tempo, unitamente al successivo percorso professionale virtuoso, possa determinare un'attenuazione ovvero un totale venir meno degli effetti negativi delle sanzioni irrogate.

Le condizioni della riabilitazione sono stabilite dai commi 1, 2 e 3 del richiamato art. 25-*bis* e, come si dirà, con chiarezza tale da non lasciare spazi di integrazione in sede interpretativa, se non per i magistrati che abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità, ma limitatamente a forme e modi della valutazione del loro successivo percorso professionale.

Con riguardo alle conseguenze della pronuncia di riabilitazione, dal tenore della disposizione normativa (che precisa che "*la condanna disciplinare...perde ogni effetto*") si evince che essa incide unicamente sul versante della sanzione: non si verifica l'eliminazione

4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce le forme e i modi per l'accertamento delle condizioni previste per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante».

² Art. 276, comma 3, R.D. 12/1941: "Ai magistrati dell'ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente Ordinamento e ai relativi regolamenti".

dell'illecito - la cui esistenza permane - ma solamente degli effetti della condanna. Il fatto storico, pertanto, potrà continuare a formare oggetto di valutazione nell'ambito dei diversi procedimenti amministrativi trattati dal Consiglio.

Il procedimento di riabilitazione ha natura giurisdizionale. La caducazione degli effetti del provvedimento (una sentenza) che irroga la sanzione, infatti, non può che conseguire ad un atto e ad un procedimento di identica natura, giurisdizionale, riservato come tale al giudice disciplinare.

Ciò premesso, venendo all'esame delle disposizioni di nuova introduzione di cui alla presente Circolare, dettata in materia di "*Accertamento delle condizioni per la riabilitazione e procedimento di riabilitazione*", devono intanto evidenziarsi le scelte di fondo operate dal Consiglio nell'adempimento di quanto demandato all'organo dal legislatore in sede di introduzione del nuovo istituto della c.d. "riabilitazione disciplinare", e segnatamente di stabilire "*forme e modi*" afferenti alla positiva valutazione del "*successivo percorso professionale*" degli aspiranti alla riabilitazione che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità (comma 3 dell'art. 25-bis del D. Lgs. n. 109/2009), nonché, più in generale (e quindi per tutti i riabilitandi), di stabilire "*forme e modi per l'accertamento delle condizioni previste per la riabilitazione*" (comma 4 dell'articolo citato).

L'art. 25-bis richiamato prevede, infatti, una duplice condizione per ottenere la pronuncia di riabilitazione: la prima è una condizione temporale di carattere oggettivo, uguale per tutti i magistrati che aspirano alla riabilitazione, ed è integrata dal decorso dei termini di 5 o 3 anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, rispettivamente, alla sanzione della censura o dell'ammonimento; la seconda condizione è invece integrata dal conseguimento di una "*successiva valutazione di professionalità positiva*" da parte del magistrato che abbia ottenuto una valutazione di professionalità inferiore alla settima, oppure, per i magistrati già di settima valutazione, dalla "*positiva valutazione del loro successivo percorso professionale*". Il possesso della valutazione di professionalità di riferimento (settima o inferiore) andrà evidentemente riferito alla data di irrevocabilità della sentenza disciplinare, e pertanto al momento in cui la pronuncia assume stabilità e certezza in ambito giuridico.

In linea con le chiare previsioni della norma primaria, che quindi distingue le posizioni dei magistrati che hanno ancora in corso le loro valutazioni di professionalità "ordinarie" (commi 1 e 2 dell'art. 25-bis) rispetto a quelle dei colleghi che hanno già conseguito la settima, ed ultima, valutazione di professionalità (comma 3), sono state, di conseguenza, diversamente disciplinate, per le due categorie di aspiranti alla riabilitazione, le modalità di accertamento delle condizioni per accedere all'istituto.

Partendo dai magistrati già di settima valutazione al momento dell'irrevocabilità della condanna disciplinare, e per i quali è quindi necessario attivare un autonomo procedimento finalizzato alla valutazione del loro "*successivo percorso professionale*", è stato intanto chiarito (art. 2, comma 4, della Circolare) che tale valutazione viene condotta secondo i medesimi criteri

di giudizio già previsti per le valutazioni di professionalità “ordinarie”, come disciplinate dalla Circolare consiliare n. 20691 dell’8.10.2007 (e successive modificazioni e integrazioni), recante “*Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati*”, e, pertanto, con necessario scrutinio dei requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio e dei parametri della capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, nonché nell’osservanza del medesimo procedimento previsto per le stesse valutazioni ordinarie, pur con gli adattamenti, prevalentemente di tempistica procedurale, di cui all’art. 3 della presente Circolare.

Per l’effetto, atteso che il procedimento per la valutazione della professionalità deve necessariamente avere ad oggetto un periodo certo e determinato – che integra il perimetro di riferimento dell’autorelazione predisposta dal magistrato interessato, delle statistiche comparate e dei provvedimenti giurisdizionali da produrre, dei rapporti informativi dei dirigenti degli uffici, del parere reso dal Consiglio Giudiziario e, da ultimo, della valutazione finale rimessa al Consiglio –, è risultata indispensabile l’individuazione del preciso arco temporale entro cui parametrare tale valutazione del “*successivo percorso professionale*” del riabilitando, non puntualmente delimitato dalla norma primaria (comma 3 dell’art. 25-*bis* D. Lgs. n. 109/2006).

Per i magistrati già di settima valutazione, si è quindi ritenuto, nel conferire maggiore concretezza al disposto normativo, di individuare proprio nei detti periodi di 5 o 3 anni dalla data di irrevocabilità delle sentenze di condanna (rispettivamente, alle sanzioni della censura o dell’ammonizione) il perimetro dell’attività professionale da valutare in vista dell’eventuale pronuncia di riabilitazione. Pertanto, l’autonomo procedimento disciplinato dall’art. 3 della Circolare dovrà essere calibrato sui periodi indicati quanto alla sequenza di adempimenti richiesti ai diversi soggetti ed organi coinvolti (magistrato che ha presentato istanza di riabilitazione, dirigenti degli uffici ove ha prestato servizio, Consigli Giudiziari territorialmente competenti e, da ultimo, il Consiglio Superiore in sede di deliberazione finale).

Come già evidenziato, del tutto diverso è il tenore della norma primaria per quanto attiene alla posizione degli aspiranti alla riabilitazione che hanno ancora in corso le loro valutazioni di professionalità “ordinarie”. Per queste situazioni è stato infatti previsto (ai primi due commi dell’art. 25-*bis* D. Lgs. n. 109/2006) che, in aggiunta alla condizione temporale di carattere oggettivo (decorso dei termini di 5 o 3 anni dalla data di irrevocabilità della condanna disciplinare), la riabilitazione potrà essere conseguita all’ulteriore condizione che il magistrato interessato abbia conseguito una “*successiva valutazione di professionalità positiva*”, senza ulteriori indicazioni o puntualizzazioni circa la decorrenza e, comunque, l’effettiva estensione del periodo in riferimento al quale debba intervenire tale valutazione positiva.

È stato quindi chiarito, al primo comma dell’articolo 2 della Circolare, che tale valutazione di professionalità “ordinaria” rilevante ai fini della riabilitazione è quella deliberata dal Consiglio successivamente alla data di irrevocabilità della condanna disciplinare, in quanto, come già evidenziato, solo da tale momento la condanna produrre effetti definitivi nel percorso professionale del magistrato.

È stata inoltre indicata l'ulteriore condizione che, in sede di valutazione di professionalità del magistrato, risulti comunque “*valutato il fatto oggetto della condanna disciplinare*”. La puntualizzazione è apparsa indispensabile in coerenza con la *ratio* sottesa al nuovo istituto della riabilitazione disciplinare, e a fronte di alcune incertezze interpretative suscitate dal tenore strettamente letterale della norma primaria qui in attuazione operativa.

Da un lato, per i magistrati che hanno già conseguito la settima valutazione di professionalità, il legislatore è chiaro nell'indicare il loro “*successivo percorso professionale*” quale oggetto di necessario scrutinio in sede di accertamento delle condizioni per accedere all'istituto riabilitativo. Il mero riferimento, invece, alla “*successiva valutazione di professionalità positiva*” previsto per gli altri casi non consente, in via interpretativa, l'indicazione di puntuali intervalli temporali che debbano costituire oggetto di tale valutazione, ma impone, però, di ritenere necessario che la stessa abbia almeno considerato e valutato, nell'ottica dello scrutinio di professionalità dell'interessato, il fatto o la condotta già oggetto di condanna disciplinare e ne abbia, quindi, apprezzato l'impatto nel profilo professionale del riabilitando.

Del resto, diversamente argomentando, risulterebbe del tutto priva di logica giuridica, e comunque in chiaro contrasto con la *ratio* sottesa all'istituto, una eventuale pronuncia di riabilitazione fondata sul mero decorso del tempo indicato dalla legge (5 o 3 anni dalla data di irrevocabilità della condanna) e su una valutazione di professionalità positiva deliberata dopo il decorso dei predetti termini ma avente ad oggetto, per ipotesi, un quadriennio (o un biennio, o un anno, a seconda delle situazioni previste dalla circolare di riferimento) di attività temporalmente antecedente rispetto alla data di pronuncia della sentenza o alla stessa data di commissione dell'illecito disciplinare.

Peraltro, limitandosi ad indicare una semplice “*successiva valutazione di professionalità positiva*”, e ritenendo superflue eventuali ulteriori puntualizzazioni temporali, il legislatore si è verosimilmente riferito alle valutazioni di professionalità deliberate in sede plenaria più o meno a ridosso dei periodi di attività di riferimento, come avviene per la maggior parte delle valutazioni professionali dei magistrati ordinari, che pervengono all'esame del *Plenum* del Consiglio a distanza di circa 8 mesi dalla scadenza dei periodi da valutare. Non sono però infrequenti le valutazioni di professionalità deliberate in sede plenaria anche a distanza di diversi anni rispetto alla scadenza dei periodi oggetto di scrutinio, ritardo che può registrarsi per le cause più diverse: inerzia del magistrato nel predisporre l'autorelazione di cui al Capo XIII *bis* della Circolare n. 20691; ritardi degli uffici di cancelleria o di segreteria nel reperire gli atti e la documentazione da allegare alla pratica; ritardi dei dirigenti degli uffici nella redazione dei rapporti informativi o dei Consigli Giudiziari nella formulazione dei pareri di competenza; istruttorie particolarmente complesse condotte a livello di Consigli Giudiziari o da parte della Commissione consiliare competente; provvedimenti di formale sospensione dei procedimenti di valutazione adottati dalla Commissione ai sensi del Capo XII della Circolare n. 20691, in ragione di pendenze penali o disciplinari del magistrato da valutare.

Si è quindi ritenuto di chiarire che la “*successiva valutazione di professionalità positiva*” rilevante ai fini della riabilitazione è comunque quella che, oltre ad essere stata deliberata dopo l’irrevocabilità della sentenza, abbia inoltre considerato e valutato il fatto oggetto della condanna disciplinare in relazione alla quale il magistrato ha richiesto di essere riabilitato.

Svolte le considerazioni di ordine generale ed introduttivo che precedono, si procede, di seguito, ad una illustrazione sommaria delle disposizioni di dettaglio contenute nella Circolare in commento.

L’articolo 1 (“Presentazione della domanda”) puntualizza che il procedimento finalizzato a conseguire la riabilitazione di cui all’art. 25-*bis* del D. Lgs. n. 109/2006 prende l’avvio con apposita istanza che il magistrato interessato deve trasmettere alla Sezione Disciplinare del Consiglio, e cioè all’organo giurisdizionale che sarà chiamato a pronunciarsi sull’istanza. Il deposito dell’istanza potrà essere effettuato dal magistrato personalmente o a mezzo di procuratore speciale presso la segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio; in alternativa, la stessa istanza potrà essere trasmessa alla Sezione attraverso posta elettronica certificata.

Considerata la condizione temporale oggettiva indicata dal legislatore, il comma 2 chiarisce che l’istanza può essere presentata, a pena di inammissibilità, solo dopo che siano decorsi i termini di 5 o 3 anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha inflitto, rispettivamente, la sanzione della censura o dell’ammonimento. Alla stessa istanza, il magistrato dovrà unicamente allegare copia della deliberazione consiliare sulla “*successiva valutazione di professionalità positiva*” conseguita dopo l’irrevocabilità della sentenza e che abbia valutato l’illecito disciplinare (nei casi in cui siano ancora in corso le valutazioni di professionalità ordinarie del riabilitando) o, per i magistrati già di settima valutazione, copia dell’istanza inoltrata al CSM al fine di conseguire la valutazione del “*successivo percorso professionale*” di cui al terzo comma dell’art. 25-*bis* D. Lgs. n. 109/2006. Tale ultima istanza, quindi, dovrà essere presentata prima della domanda di riabilitazione ed indirizzata, nello specifico, alla Commissione consiliare competente per le valutazioni di professionalità dei magistrati (attualmente, la Quarta Commissione), al fine di dare avvio allo specifico ed autonomo procedimento disciplinato dal successivo articolo 3 della Circolare.

A seguito della presentazione dell’istanza di riabilitazione alla Sezione Disciplinare del Consiglio, il procedimento giurisdizionale dinanzi alla stessa, come chiarisce il terzo comma dell’articolo in commento, sarà sospeso in tutti i casi in cui sia necessario dar corso all’autonoma valutazione del successivo percorso professionale del magistrato già di settima valutazione e tale sospensione durerà fino alla deliberazione consiliare sulla medesima valutazione.

L'articolo 2 (*“Condizioni per la riabilitazione”*) delinea, quindi, le condizioni per la riabilitazione che, in affiancamento a quella temporale di carattere oggettivo prevista per tutti i magistrati (decorso dei termini di 5 o 3 anni dall'irrevocabilità della condanna disciplinare), il legislatore ha indicato, rispettivamente, per i magistrati che hanno ancora in corso le loro valutazioni di professionalità ordinarie (commi 1 e 2 dell'articolo) e per i magistrati già di settima valutazione (commi 3 e 4). L'articolo ripercorre, in sostanza, le previsioni della norma primaria, con le specificazioni già illustrate in sede di considerazioni introduttive.

Con specifico riferimento ai magistrati che, alla data di irrevocabilità della sentenza disciplinare, hanno conseguito valutazioni di professionalità ordinarie inferiori alla settima, appaiono utili, in queste sede, alcune ulteriori puntualizzazioni.

Come detto, il primo comma dell'articolo conferisce utilità, a fini riabilitativi, alla “successiva valutazione professionale positiva” riportata dal magistrato dopo la data di irrevocabilità della sentenza, *“a condizione che risulti valutato il fatto oggetto della condanna disciplinare”*. Deve precisarsi, al riguardo, che tale “valutazione del fatto” risulterà verosimilmente presente proprio nella prima valutazione di professionalità deliberata dopo l'irrevocabilità della condanna (o, al più, nella valutazione ancora successiva), in quanto, per prassi consiliare, viene ritenuto opportuno posticipare la valutazione di una condanna disciplinare al momento in cui vi sia certezza giuridica della relativa pronuncia. Potrebbe però accadere, per ipotesi, che la valutazione del fatto sia stata già effettuata in una valutazione di professionalità deliberata in data antecedente all'irrevocabilità della sentenza disciplinare (evenienza che si è, in alcuni casi, presentata quando i fatti oggetto di condanna ricadevano in un quadriennio già in valutazione e venivano in rilievo condotte comunque incontrovertibili nella loro materialità – in quanto, ad esempio, provate a livello documentale – che il Consiglio ha ritenuto di valutare nell'ambito del giudizio sul quadriennio di riferimento). Al verificarsi di tale seconda ipotesi, se pur statisticamente non frequente, sarà conseguentemente onere del magistrato allegare all'istanza di riabilitazione sia la valutazione di professionalità positiva riportata dopo l'irrevocabilità della condanna, sia la precedente valutazione (“positiva”, “non positiva” o “negativa”) nella quale il fatto oggetto di condanna sia stato considerato dal Consiglio nello scrutinio di professionalità.

Il secondo comma dell'articolo precisa, inoltre, che, qualora la prima valutazione di professionalità deliberata dopo l'irrevocabilità della sentenza, e che tenga conto della condanna disciplinare, sia “negativa” o “non positiva”, *“ai fini della riabilitazione si tiene conto della eventuale positiva valutazione di professionalità immediatamente successiva”*. E' stato così chiarito che una prima valutazione “non positiva” o “negativa” riportata dal magistrato successivamente all'irrevocabilità della condanna disciplinare (e, quindi, verosimilmente formulata proprio in ragione delle condotte già sanzionate disciplinarmente) non è di per sé ostativa al conseguimento della riabilitazione, potendo risultare utile, a tali fini, ove positiva, la valutazione di professionalità che succede a quella “non positiva” o “negativa”, fermo restando

l'autonomo apprezzamento di tali dati conoscitivi e valutativi rimesso alla Sezione Disciplinare nella sede giurisdizionale in cui troverà definizione il procedimento riabilitativo.

Al riguardo, deve evidenziarsi che non è infrequente il caso di valutazioni di professionalità “non positive” o “negative” espresse dal Consiglio proprio in ragione di un fatto o di una condotta già oggetto di sanzione disciplinare e che, soprattutto con riferimento a tali situazioni, si è ritenuto opportuno chiarire, in astratto, il carattere non preclusivo ai fini riabilitativi delle valutazioni di professionalità in parola, per scongiurare il rischio che la valutazione di un medesimo fatto condotta nei due diversi ambiti – disciplinare e professionale – possa produrre una duplice conseguenza negativa per il magistrato (sanzione disciplinare ed impossibilità di accedere alla riabilitazione) sostanzialmente elusiva della *ratio* sottesa all'istituto riabilitativo.

Si impone, infine, un'ultima considerazione. Il comma 2 dell'articolo in commento chiarisce che, se la prima valutazione di professionalità successiva all'irrevocabilità della sentenza è “non positiva” o “negativa”, ai fini della riabilitazione si tiene conto della eventuale positiva valutazione di professionalità “*immediatamente successiva*”.

Quindi, potrà risultare utile al fine di conseguire la riabilitazione non una qualsiasi valutazione di professionalità positiva comunque conseguita dal magistrato – magari a distanza di diversi anni dalla condanna disciplinare – dopo aver riportato, *medio tempore*, più valutazioni non positive o negative, alternate tra loro, ma dovrà aversi riguardo a quella eventualmente deliberata subito dopo la precedente valutazione “non positiva” o “negativa”, in sede di rivalutazione, rispettivamente, annuale o biennale.

Pertanto, se il magistrato abbia riportato una prima valutazione “non positiva” o “negativa”, tendenzialmente in ragione delle medesime condotte già oggetto di sanzione disciplinare, e, successivamente, sia incorso in ulteriori e distinte “cadute di professionalità”, tali da condurre a nuove valutazioni “non positive” o “negative”, di tale complessiva situazione non si potrà non tener conto anche nell'ottica della pronuncia di riabilitazione, e pertanto nell'ambito del giudizio che la Sezione Disciplinare del Consiglio è chiamata a rendere nella sede giurisdizionale.

Diversamente argomentando, e cioè ritenendo utile ai fini della riabilitazione una qualsiasi valutazione di professionalità positiva comunque conseguita dal magistrato dopo l'irrevocabilità della condanna disciplinare, si perverrebbe alla conclusione, per certi versi paradossale e chiaramente in contrasto con la *ratio* dell'istituto, che la riabilitazione vada necessariamente riconosciuta a chiunque incorra in una condanna disciplinare alla sanzione dell'ammonizione o della censura, variando solo l'arco temporale in cui viene a maturare tale “diritto” (in base alla data di conseguimento di una qualsiasi valutazione di professionalità positiva successiva alla data di irrevocabilità della condanna). Ed infatti, gli unici magistrati non riabilitabili risulterebbero quanti siano stati dispensati dal servizio a seguito di una duplice valutazione di professionalità negativa (ai sensi del Capo XVII, comma 7, della Circolare n. 20691).

Per tutti gli altri sanzionati – che necessariamente conseguiranno almeno una valutazione di professionalità positiva per rimanere nell’ordine giudiziario – la riabilitazione risulterebbe sempre assicurata alla data di conseguimento della detta valutazione positiva: una linea interpretativa evidentemente in contrasto con le indubbie ragioni premiali sottese all’introduzione dell’istituto e che mirano ad eliminare gli effetti della condanna disciplinare per i soli magistrati che, a seguito della commissione di un illecito sanzionato in via definitiva, non siano incorsi, nei periodi di attività immediatamente successivi, in ulteriori e distinte “cadute di professionalità”, con ogni evidenza, invece, da considerare valutabili nel procedimento di riabilitazione.

L’articolo 3 (“Procedimento per la valutazione del successivo percorso professionale del magistrato ai sensi dell’articolo 2, comma 3”) delinea i principali passaggi procedurali relativi alla valutazione del “successivo percorso professionale” dei riabilitandi che, alla data di irrevocabilità della condanna disciplinare, hanno già conseguito la settima, ed ultima, valutazione di professionalità (condizione di cui al comma 3 del precedente articolo 2) e richiama, in sostanza, le fasi della procedura già previste per le valutazioni di professionalità ordinarie dalla Circolare n. 20691 dell’8.10.2007, pur contemplando una generalizzata abbreviazione dei termini assegnati alle singole fasi, per le esigenze di maggiore celerità che sono sottese alla nuova procedura (anche ai sensi del comma 4 dell’art. 25-*bis* del D. Lgs. n. 109/2006).

Qualora il magistrato che ha presentato istanza di riabilitazione abbia contestualmente pendenti ulteriori procedimenti consiliari nei quali può assumere rilievo dirimente la pronuncia di riabilitazione³, lo stesso avrà modo di segnalare alla Commissione consiliare che ha in trattazione il procedimento in cui sia rilevante la condanna disciplinare l’avvenuta presentazione dell’istanza di riabilitazione, al fine di ottenere l’eventuale sospensione del medesimo procedimento o, comunque, un differimento della sua definizione, ove possibili, il tutto a fronte di una necessaria procedura di valutazione del suo successivo percorso professionale (quella, appunto, disciplinata dal comma qui in commento) che comunque richiederà per la sua definizione tempi tecnici non brevissimi, stante il coinvolgimento procedimentale di una molteplicità di soggetti ed organi.

Sono, quindi, previste, quali fasi della procedura di valutazione: l’autorelazione del magistrato che aspira alla riabilitazione; il rapporto informativo del dirigente dell’ufficio (o dei dirigenti degli uffici, ove il magistrato abbia prestato servizio in diversi uffici nel periodo di

³ Si pensi, a titolo di mero esempio, ad un magistrato già condannato in sede disciplinare alla sanzione della censura e che intenda concorrere per l’attribuzione di un determinato incarico direttivo o semidirettivo, nell’ambito di una procedura concorsuale nella quale ha quindi interesse a rimuovere gli effetti pregiudizievoli della condanna disciplinare derivanti dalla disposizione prevista dal secondo comma dell’art. 37 T.U. sulla dirigenza giudiziaria, a norma del quale “*le condanne disciplinari sono di regola preclusive al conferimento dell’ufficio in caso di irrogazione della sanzione della perdita di anzianità oppure nell’ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell’ultimo decennio*”.

interesse); il parere del Consiglio Giudiziario (o eventuali pareri parziali, necessari per i soli periodi intermedi superiori al biennio); e, da ultimo, la valutazione finale rimessa alla deliberazione plenaria del Consiglio, su proposta della Commissione competente per le valutazioni di professionalità dei magistrati.

La lettera g) del secondo comma dell'articolo puntualizza che il giudizio finale del Consiglio è espresso nell'osservanza delle disposizioni di cui al Capo XVII della Circolare n. 20691 e che, nel caso di valutazione finale “non positiva” o negativa”, non si procede a nuovo scrutinio avente ad oggetto periodi di attività successivi. Ne discende che il giudizio potrà certamente tener conto dei fatti e delle condotte oggetto di condanna disciplinare – ove non già valutati in precedenza nell'ambito delle ordinarie valutazioni di professionalità alle quali è stato sottoposto il magistrato – ma che il giudizio finale non potrà risultare “non positivo” o “negativo” esclusivamente in ragione dei medesimi fatti sanzionati disciplinarmente, e quindi in assenza di eventuali ulteriori e distinte criticità nel successivo percorso del magistrato, il tutto in armonia e coerenza con quanto previsto del comma 2 dell'articolo 2 per i magistrati che hanno ancora in corso le loro valutazioni ordinarie (si richiama, sul punto, quanto già evidenziato in sede di commento di quest'ultima disposizione).

Da ultimo, l'**articolo 4** (“*Definizione del procedimento dinanzi alla Sezione Disciplinare*”) precisa che, concluso il procedimento di valutazione del successivo percorso professionale del magistrato di cui all'articolo che precede (quindi, quello relativo ai soli magistrati già di settima valutazione al momento dell'irrevocabilità della condanna disciplinare), la delibera dell'Assemblea plenaria di cui alla lettera g) del secondo comma dell'articolo 2 è trasmessa senza ritardo alla Sezione Disciplinare del Consiglio, per la riattivazione del procedimento giurisdizionale in precedenza sospeso ai sensi dell'art. 1, comma 3, della presente Circolare e, quindi, per le sue determinazioni finali sull'istanza. Sono, al riguardo, delineate le fasi salienti del procedimento dinanzi alla Sezione Disciplinare, con riferimento a tutti i procedimenti di riabilitazione, quindi anche quelli relativi ai magistrati per i quali sono ancora in corso le valutazioni di professionalità ordinarie al momento dell'irrevocabilità della condanna. In particolare, è previsto che il procedimento si svolga in camera di consiglio non partecipata nei casi in cui la Sezione sia in grado di decidere “allo stato degli atti”, o previa convocazione delle parti per la trattazione dell'istanza in camera di consiglio partecipata nei casi indicati dal terzo comma dell'articolo.

L'ordinanza che definisce il procedimento – attraverso il riconoscimento o il diniego della riabilitazione c.d. disciplinare – ha natura evidentemente giurisdizionale e sarà pertanto rimessa alla giurisprudenza della Sezione l'individuazione dell'effettivo perimetro di valutazione entro il quale deve collocarsi la pronuncia, al di là della condizione strettamente temporale – quindi, di carattere oggettivo – indicata dal legislatore, di quella integrata dalla “*successiva valutazione di professionalità positiva*” riportata dal magistrato ai sensi dei primi due commi dell'articolo

2 della Circolare e del contributo sulla valutazione del “*successivo percorso professionale del magistrato*” fornito dal Consiglio nelle forme e nei modi disciplinati dall’articolo 3.

Sul punto, la fonte normativa primaria non ha offerto indicazioni di rilievo e, anzi, rispetto ad una precedente stesura del testo dell’art. 25-*bis* del D. Lgs. n. 109/2006 oggi in vigore, il legislatore ha ritenuto di omettere qualsiasi riferimento ad eventuali condizioni ostative al riconoscimento del beneficio, che, in un primo tempo, erano state individuate: in una precedente sanzione disciplinare non seguita da una pronuncia di riabilitazione; in una successiva sanzione disciplinare; nella pendenza di un procedimento per l’irrogazione di una sanzione disciplinare; nell’intervenuta cessazione dalle funzioni.

La maggiore questione interpretativa potrà quindi porsi in ordine ai termini di incidenza sulla pronuncia riabilitativa di eventuali vicende intervenute nel percorso professionale del magistrato dopo la “successiva valutazione di professionalità positiva” di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, o dopo il “successivo percorso professionale” già valutato nell’ambito dell’autonomo procedimento di cui all’articolo 3 (si pensi, a titolo di mero esempio, ai casi in cui l’aspirante alla riabilitazione sia destinatario di un nuovo esercizio dell’azione disciplinare, o di misure cautelari disposte dalla Sezione Disciplinare, o ai casi in cui sia avviata nei suoi confronti una procedura di trasferimento d’ufficio *ex art. 2 L.G.*), il tutto, come già detto, non avendo contemplato il legislatore eventuali condizioni ostative alla concessione del beneficio, né, d’altra parte, eventuali cause di revoca del beneficio già concesso.

Rimane fermo che, al di là dell’incidenza che simili vicende potranno assumere rispetto alla pronuncia riabilitativa, il vigente ordinamento giudiziario è comunque provvisto di adeguati meccanismi di reazione – di natura sanzionatoria o funzionale – in grado di fronteggiare tempestivamente le criticità più rilevanti in forma autonoma e indipendente rispetto alla pronuncia di riabilitazione, mentre, d’altro canto, risultava necessario ed urgente conferire alla procedura per l’accertamento delle condizioni per la riabilitazione quei contorni di concretezza e determinatezza che la normazione primaria ha demandato al Consiglio.

**CIRCOLARE IN MATERIA DI
“ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PER LA RIABILITAZIONE
E PROCEDIMENTO DI RIABILITAZIONE”**

**Articolo 1
*Presentazione della domanda.***

1. Il procedimento per conseguire la riabilitazione di cui all’art. 25-*bis* del Decreto legislativo n. 109/2006 si attiva con istanza del magistrato interessato. L’istanza è depositata dal magistrato personalmente o a mezzo di procuratore speciale presso la segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio, ovvero è trasmessa con posta elettronica certificata.

2. L'istanza è presentata, a pena di inammissibilità, dopo il decorso dei termini di 5 o 3 anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha inflitto, rispettivamente, la sanzione della censura o dell'ammonimento e deve indicare, oltre alle generalità del magistrato, gli estremi della condanna disciplinare in relazione alla quale è chiesta la riabilitazione. All'istanza è allegata: *a)* copia della deliberazione consiliare sulla successiva valutazione di professionalità positiva conseguita dal magistrato ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2 (per i magistrati che, alla data di irrevocabilità della sentenza, hanno conseguito una valutazione di professionalità ordinaria inferiore alla settima); *b)* copia dell'istanza inoltrata al CSM per la valutazione del successivo percorso professionale del magistrato ai sensi dell'articolo 2, comma 3 (per i magistrati che, alla data di irrevocabilità della sentenza, hanno già conseguito la settima valutazione di professionalità).

3. La Sezione Disciplinare, ove ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, inoltra l'istanza alla Commissione consiliare competente per le valutazioni di professionalità dei magistrati, per gli adempimenti disciplinati nella presente Circolare. Quando è necessaria l'autonoma valutazione del successivo percorso professionale del magistrato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il procedimento dinanzi alla Sezione Disciplinare è sospeso fino alla deliberazione consiliare sulla medesima valutazione.

Articolo 2

Condizioni per la riabilitazione.

1. Ferma restando l'autonoma valutazione della Sezione Disciplinare, per i magistrati che, alla data di irrevocabilità della sentenza disciplinare, hanno conseguito una valutazione di professionalità inferiore alla settima, la successiva valutazione professionale positiva rilevante ai fini della riabilitazione coincide con quella ordinaria deliberata dopo la stessa data di irrevocabilità, a condizione che risulti valutato il fatto oggetto della condanna disciplinare.

2. Qualora la valutazione di professionalità di cui al comma 1 è "negativa" o "non positiva", ai fini della riabilitazione si tiene conto della eventuale positiva valutazione di professionalità immediatamente successiva.

3. Per i magistrati che, alla data di irrevocabilità della sentenza disciplinare, hanno già conseguito la settima valutazione di professionalità, ai fini della riabilitazione è necessario procedere ad autonoma valutazione, avente ad oggetto la relativa attività professionale prestata nei periodi di 5 o 3 anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha inflitto, rispettivamente, la sanzione della censura o dell'ammonimento.

4. La valutazione di cui al comma 3 è condotta osservando i medesimi criteri di giudizio previsti dalla Parte I della Circolare n. 20691 dell'8.10.2007, recante "*Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati*" (Capi da I a XII), con necessario scrutinio, quindi, dei requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio del magistrato (Capo III) e dei parametri della capacità, laboriosità, diligenza ed impegno (Capo IV). Si applicano al procedimento le ulteriori disposizioni previste nella Parte II della detta Circolare n. 20691 (Capi da XIII a XIX), ove non derogate dalle disposizioni che seguono.

Articolo 3

Procedimento per la valutazione del successivo percorso professionale del magistrato ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

1. Ricevuta l'istanza del magistrato finalizzata ad ottenere la valutazione del suo successivo percorso professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, la Commissione competente per le valutazioni di professionalità comunica l'esatto periodo di attività da valutare all'organo che deve procedere alla formulazione del parere di cui al Capo XV della Circolare n. 20691, individuato in base alle disposizioni *ivi* contenute ed in relazione alle funzioni svolte dal magistrato alla fine del periodo in valutazione.
2. La valutazione del successivo percorso professionale del magistrato è effettuata all'esito dei seguenti passaggi procedurali e nel rispetto della tempistica di seguito indicata:
 - a) ricevuta dal Consiglio la comunicazione di cui al comma 1, l'organo competente ad esprimere il parere procede, nella prima seduta utile, all'estrazione, per ciascun anno da valutare, dei trimestri in riferimento ai quali dovranno essere acquisiti gli atti e i verbali di udienza a campione secondo le indicazioni della Circolare P.2084 del 1° febbraio 2005, e successive modifiche;
 - b) lo stesso organo comunica, quindi, senza ritardo al magistrato interessato l'esito del sorteggio, indicando il periodo oggetto di valutazione e invitandolo a predisporre la relazione di cui al Capo XIII *bis* della Circolare n. 20691;
 - c) il magistrato, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'invito, trasmette la relazione di cui al Capo XIII *bis* della Circolare n. 20691, unitamente agli atti e verbali acquisiti a campione, alle altre eventuali produzioni documentali spontanee e alle statistiche comparate relative all'intero periodo in valutazione, al dirigente dell'ufficio incaricato della redazione del rapporto informativo e, in caso di attività prestata presso uffici diversi, a tutti i dirigenti degli uffici interessati;
 - d) il dirigente dell'ufficio predispone, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa dal magistrato, il rapporto sulla professionalità di cui al Capo XIV della Circolare n. 20691, inviandolo, unitamente alla documentazione indicata allo stesso Capo XIV, all'organo competente per la formulazione del parere ed a quello che deve esprimere l'eventuale parere parziale nel caso indicato alla successiva lettera e);
 - e) qualora il magistrato, nel periodo oggetto di valutazione, abbia prestato servizio in una pluralità di uffici, è richiesta la formulazione di un parere di professionalità parziale solo per periodi di attività superiori al biennio; in tali casi il parere parziale viene formulato nei 30 giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa dal dirigente dell'ufficio;
 - f) l'organo competente ad esprimere il parere finale, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa dai dirigenti degli uffici e dell'eventuale parere parziale, provvede osservando i Capi XV e XVI della Circolare n. 20691 e trasmette le proprie determinazioni, unitamente alla documentazione acquisita, al Consiglio Superiore della Magistratura;
 - g) il Consiglio Superiore, ricevuti gli atti, nei 30 giorni successivi delibera sulla valutazione del successivo percorso del magistrato secondo le disposizioni del Capo XVII della Circolare n. 20691. Nei casi di giudizio finale "non positivo" o "negativo" non si procede a nuovo scrutinio avente ad oggetto periodi di attività successivi.

Articolo 4

Definizione del procedimento dinanzi alla Sezione Disciplinare.

- 1.** Ferma restando l'autonoma valutazione della Sezione Disciplinare del Consiglio, la deliberazione consiliare sulla valutazione del successivo percorso professionale del magistrato di cui all'articolo 3 è comunicata senza ritardo alla Sezione, per le sue determinazioni finali sull'istanza, da assumere con ordinanza all'esito di udienza collegiale in camera di consiglio, previa acquisizione, in ogni caso, delle conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
- 2.** Nei casi in cui la Sezione Disciplinare è in grado di decidere sull'istanza allo stato degli atti, la camera di consiglio è non partecipata.
- 3.** Qualora sorgano questioni interpretative di particolare rilevanza, o nei casi in cui la Procura Generale abbia concluso per il rigetto dell'istanza, ovvero quando sia stato necessario acquisire una valutazione sul successivo percorso professionale del magistrato ai sensi dell'articolo 3, o in ogni altro caso in cui vi sia necessità di svolgere approfondimenti istruttori, la Sezione Disciplinare dispone la comparizione delle parti per la trattazione dell'istanza in camera di consiglio partecipata.
- 4.** L'ordinanza che definisce il procedimento è annotata nella scheda anagrafica del magistrato, con l'indicazione della condanna disciplinare alla quale si riferisce.